

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 210

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COZZOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2001

—————

Ripristino delle decorazioni revocate ai combattenti della milizia volontaria sicurezza nazionale nella guerra di Spagna di cui all’articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge fa seguito ad altre iniziative che nel corso degli anni hanno avuto per argomento il riconoscimento degli atti di valore compiuti dai combattenti per la Milizia volontaria sicurezza nazionale (MVSN) durante la guerra di Spagna.

Con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, furono revocate le decorazioni al valor militare disposte in favore di appartenenti alla MVSN che avevano partecipato alla guerra di Spagna. Con la legge 6 marzo 1953, n. 178, furono ripristinate le decorazioni al valor militare concesse agli appartenenti alla MVSN per atti di valore compiuti su tutti gli altri fronti ad esclusione dei combattenti della guerra di Spagna.

Tale norma è altamente discriminatoria nei confronti di questi ultimi perchè le decorazioni concesse agli altri corpi, reparti ed unità partecipanti alla stessa guerra non sono state revocate. Appare chiaro che equi criteri di valutazione consigliavano e consigliano di eliminare una disposizione vessatoria nei confronti di uomini che, come gli altri, hanno adempiuto al loro dovere in armi e, compiendo gli stessi atti di valore dei propri compagni, vedono revocare il dovuto riconoscimento che agli altri è stato preservato.

Infatti, poichè in Spagna operavano unità miste formate da militi e soldati dell'esercito, si è portata avanti nel tempo una struttura giuridica di estrema gravità, perchè combattenti dello stesso reparto, partecipanti

alla stessa azione, hanno conservato le decorazioni, mentre combattenti dello stesso reparto partecipanti alla stessa azione hanno perduto la decorazione solo perchè appartenenti alla MVSN.

Questo disegno di legge nasce quindi con l'intento di rendere giustizia nel tempo ad uomini, che si sono veduti ingiustamente emarginati e traditi nei fatti. Bisogna infatti prendere atto che dalla fine della guerra di Spagna sono trascorsi ben 56 anni, anni che tuttavia non sono decorsi invano poichè tutta una serie di fenomeni storici e politici ci ha insegnato che il fine da raggiungere è quello della pacificazione nazionale, bene supremo che non può essere disgiunto dalla giusta valutazione che chiunque abbia combattuto nella convinzione dei propri ideali debba essere riconosciuto nel suo valore dalle generazioni successive. Sarebbe estremamente anacronistico, oltrechè discriminante, mantenere in vita simili differenze soprattutto dopo aver assistito, alla caduta di tanti muri, mentre da ogni parte si abbattono le barricate tra i popoli e le ideologie ricercando i motivi di solidarietà e di cooperazione tra uomini e popoli per raggiungere uno stato di pace duratura nel mondo.

È con questa visione delle cose e dei fatti accaduti e soprattutto con l'auspicio della creazione di un mondo senza barriere che invitiamo voi, rappresentanti del popolo, a compiere questo atto di giustizia che va a dare conforto ai pochi superstiti ed a tutte le famiglie dei caduti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le onorificenze e le decorazioni concesse agli appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale (MVSN) e sue specialità, nonchè alle milizie speciali in occasione della guerra di Spagna, revocate in base alla norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, sono ripristinate.

Art. 2.

1. Le domande di riconoscimento devono essere presentate al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della difesa disporrà il provvedimento di ripristino previo parere della commissione militare consultiva per le concessioni delle decorazioni al valor militare entro un anno dall'inoltro della domanda.

Art. 3.

1. I soprassoldi connessi alle decorazioni ripristinate in attuazione degli articoli 1 e 2 sono dovuti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001.